



L'addebito della separazione

Autore : Edizioni Simone

Data: 24/04/2019

Il nesso causale tra la violazione dei doveri e l'intollerabilità della convivenza; addebito della separazione; infedeltà; impotenza del marito; interruzione della gravidanza.

La **separazione giudiziale** può essere chiesta a causa dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio che la convivenza potrebbe arrecare all'educazione



dei figli, a prescindere dal fatto che tali situazioni siano provocate da uno dei coniugi con dolo o colpa. Peraltro, il giudizio sulla condotta dei coniugi non è del tutto irrilevante, in quanto rileva ai fini della dichiarazione di addebito: l'art. 151, comma 2, c.c. dispone, infatti che «il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio». La **dichiarazione di addebito**, pertanto, è l'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile a uno o a entrambi i coniugi (art. 548, comma 2, c.c.) per la violazione (dolosa o colposa) dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di una violazione che, per la sua gravità, abbia contribuito a determinare la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole (1).

Addebito: presupposti

L'**addebito** può essere attribuito soltanto in caso di **inosservanza dolosa o colposa** dei **doveri matrimoniali**. Deve, pertanto, trattarsi di inosservanza intenzionale o dovuta a negligenza del coniuge il quale non abbia osservato l'impegno diligente normalmente richiesto all'interno della coppia. Poiché occorre un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, deve escludersi l'addebitabilità della separazione in caso di condotta contrastante, in astratto, con i **doveri nascenti dal matrimonio** originata da una malattia di origine nervosa (2).

La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i **coniugi**. Questa valutazione, secondo la tesi preferibile, prescinde dalla considerazione delle vecchie ipotesi tassative di colpa, poiché coinvolge il comportamento complessivo dei coniugi nello svolgimento del **rapporto coniugale** (3).

Pertanto, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'**intollerabilità della convivenza** deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della **crisi matrimoniale** (4).

Qualora entrambi i coniugi abbiano tenuto un **comportamento** contrario ai doveri del matrimonio, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione occorre procedere a una valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti, al fine di accertare la misura in cui ciascuno dei coniugi ha contribuito a rendere intollerabile la convivenza.



Ad es., se l'adulterio da parte della moglie ha fatto seguito a una serie di comportamenti del marito gravemente lesivi della dignità morale di quest'ultima, la separazione potrà essere addebitata al marito, ritenendosi il comportamento della moglie una conseguenza di quella del coniuge (5).

L'**obbligo** della valutazione comparativa del **comportamento dei coniugi** consente di stabilire se la condotta dell'uno possa trovare giustificazione o meno nel comportamento dell'altro.

Violazioni particolarmente gravi

Tuttavia, se i fatti accertati a carico di un **coniuge** costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili — traducendosi nell'**aggressione** a beni e **diritti fondamentali della persona**, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner — essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per **escludere l'addebitabilità** nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (6).

In caso di **addebito della separazione** a entrambi i coniugi il giudice non può valutare chi dei due è più in colpa dell'altro, poiché anche il coniuge meno colpevole è coniuge «addebitato» e, come tale, non ha **diritto al mantenimento**.

Violazioni reciproche

Poiché l'art. 156, comma 1, c.c., nel subordinare il diritto di un coniuge all'**assegno di mantenimento** a carico dell'altro (purché al primo non sia stata addebitata la separazione) non consente, in caso di addebitabilità della separazione a entrambi i coniugi, di effettuare una graduazione fra le diverse responsabilità, è illegittimo il provvedimento del giudice che riconosca l'assegno di mantenimento al coniuge al quale sia stata addebitata la separazione, in presenza della **addebitabilità della separazione** anche all'altro coniuge, fondando tale riconoscimento sulla minore rilevanza causale del comportamento del beneficiario rispetto a quello dell'obbligato nella causazione dell'**intollerabilità della convivenza**.

La **violazione dei doveri** nascenti dal matrimonio può essere considerata influente ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto in caso di accertamento, da parte del giudice, del carattere meramente formale della convivenza. A tal fine, è irrilevante



l'eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da parte dell'altro, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili (7).

Violazione dei doveri e intollerabilità della convivenza

La pronuncia di addebito richiede, oltre all'accertamento della **contrarietà del comportamento** ai doveri che derivano dal matrimonio, che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della **prosecuzione della convivenza**.

Ad es., dovrà escludersi che la separazione sia addebitabile al coniuge che è venuto meno ai doveri derivanti dal matrimonio qualora tali comportamenti siano la conseguenza e non la causa dell'intollerabilità (8). La **pronuncia di addebito** non può pertanto fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della **crisi coniugale**, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (9).

Pertanto, in caso di **mancato raggiungimento della prova** che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (10).

Allontanamento dalla residenza familiare per giusta causa

Così, l'**allontanamento dalla residenza familiare**, attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, non costituisce violazione di un **obbligo matrimoniale** e non è causa di **addebitamento della separazione** se risulta legittimato da una «giusta causa», vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la **pretesa di coabitare**.

Ad esempio, costituiscono «giusta causa» di allontanamento della moglie i frequenti **litigi domestici** con la suocera convivente e il conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra i coniugi (11).

Come già evidenziato, il fondamento della separazione personale è costituito dall'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art. 151, comma 1, c.c.) e non dall'irreversibile crisi della comunione spirituale e materiale dei coniugi (presupposto,



invece, della pronuncia di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio: art. 1, L. 898/1970).

L'art. 151 cpv. c.c. stabilisce che il giudice, pronunciando sulla separazione, dichiara, ove ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o il grave pregiudizio che questa comporta all'educazione della prole, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.

La Cassazione ha ripetutamente affermato che in tema di separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al **coniuge responsabile (12)**.

Onere della prova

Da queste premesse deriva che, se in generale sulla parte che **richiede l'addebito** della separazione grava l'onere di provare la contrarietà del comportamento dell'altro coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio e l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (**13**), laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'**inosservanza dell'obbligo** di fedeltà coniugale questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile; sicché, da un lato, la parte che lo allega assolve interamente l'onere della prova per la parte su di lei incombente e, dall'altro, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata.

La **revoca dell'assegnazione della casa familiare** costituisce un elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, in quanto incide negativamente (e, normalmente, in modo, rilevante) sulla situazione economica della parte che debba ottenere in locazione un altro immobile per far fronte alle proprie necessità abitative, e ne può quindi derivare un peggioramento della situazione economica dell'ex coniuge tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (**14**).

Presunzione di tradimento anteriore alla separazione

La **separazione** può essere addebitata a uno dei coniugi sulla base dell'accertata esistenza di una sua **relazione extraconiugale**, potendosi presumere la sussistenza di tale relazione già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso per separazione e



all'**abbandono del tetto coniugale**, in considerazione del suo carattere manifesto e incontestato alla data del giudizio e in mancanza di circostanze certe di segno contrario (**15**).

Pertanto, l'**infedeltà** può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che a essa sia riconducibile la **crisi dell'unione**, mentre il comportamento infedele successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza non è, di per sé, rilevante e non può giustificare una pronuncia di addebito (**16**).

Va poi aggiunto che il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, è privo di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza stessa, anche se può rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa (**17**).

Ai fini dell'addebito rileva anche l'infedeltà «apparente»: «il **comportamento del coniuge** che sia idoneo ad evidenziare anche agli occhi dei terzi la sua infedeltà costituisce di per sé, a prescindere dall'effettiva ricorrenza dell'adulterio, causa di menomazione della **dignità** dell'altro coniuge e, quindi, violazione dei doveri derivanti dal matrimonio» (**18**).

Pertanto, la **relazione di un coniuge** con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzia in un adulterio, comporti un'offesa alla **dignità** e all'**onore** dell'altro **coniuge** (**19**).

Non occorre, quindi, l'**effettività dell'adulterio** ai fini dell'addebitabilità, ma è sufficiente un fondato sospetto di tradimento.

Del resto, la nozione di **fedeltà coniugale** va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda.

Ha tuttavia avvertito la giurisprudenza che il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., dovendo, per



converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza **(20)**.

A tale regola non si sottrae l'infedeltà di un coniuge, la quale, pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della **frattura del rapporto coniugale**.

Infedeltà indotta

Pertanto l'**inosservanza dell'obbligo di fedeltà** non legittima automaticamente la pronuncia di addebito a carico del coniuge adultero, dovendo, invece, il giudice valutare globalmente e comparativamente i comportamenti di entrambi i coniugi, al fine di verificare la sussistenza di un nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale.

Ad esempio, non può pronunciarsi l'addebito a carico del marito adultero se la frattura del rapporto coniugale è stata determinata dal comportamento della moglie che abusa di sostanze alcoliche e non dall'infedeltà del marito, avvenuta quando la crisi coniugale era già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale **(21)**.

Infedeltà reciproca e reiterata

Anche la **reciproca** e **reiterata** inosservanza, da parte di entrambi i coniugi, dell'**obbligo di fedeltà** non giustifica l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o a entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis **(22)**.

Impotenza taciuta dal marito e infedeltà della moglie

In precedenza abbiamo evidenziato che il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera **inosservanza dei doveri** di cui all'art. 143 c.c., dovendo piuttosto verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.

A tale regola non si sottrae l'**infedeltà di un coniuge**, la quale può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione soltanto quando, come specificato nel paragrafo precedente, sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale;



invece, l'infedeltà è irrilevante, ai fini dell'addebito, se non ha avuto alcuna incidenza negativa sull'**unità familiare** e sulla prosecuzione della convivenza medesima, come avviene, ad esempio, quando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, dovuta al comportamento dell'altro coniuge o ad altre ragioni.

Da qui il potere-dovere del giudice di procedere a un accertamento rigoroso e a una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, per stabilire se l'infedeltà di un coniuge (come in genere ogni altro **comportamento contrario ai doveri del matrimonio**) possa essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale ovvero se non risulti aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza.

In applicazione di questi principi, la Cassazione (**23**) ha affermato che l'**omessa informazione**, da parte del marito, prima delle nozze, della propria **incapacità generandi**, in violazione dell'**obbligo di lealtà**, è lesiva della libertà matrimoniale della moglie e delle sue aspettative di un'armonica **vita sessuale**, anche nella sua proiezione verso la **procreazione**.

Pertanto, nel valutare l'addebitabilità della separazione alla **moglie infedele**, il giudice deve procedere secondo le seguenti tappe:

- accertare se è stato leso il diritto fondamentale della donna di realizzarsi pienamente nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente come madre;
- procedere a un accertamento rigoroso e a una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, poiché solo tale comparazione consente di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale;
- stabilire se l'infedeltà di un coniuge (come, in genere, ogni altro comportamento contrario ai doveri del matrimonio) possa essere stata rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, ovvero se sia intervenuta solo quando la frattura del matrimonio era già divenuta irreversibile per le trasgressioni dei doveri matrimoniali in cui era incorso l'altro coniuge.

Facendo applicazione di questi principi, non potrebbe addebitarsi la separazione alla moglie infedele qualora il marito l'abbia informata della propria impotenza generandi molto tempo dopo la **celebrazione del matrimonio** con conseguente lesione del



diritto fondamentale della moglie di **realizzarsi nella famiglia** e nella **società** come donna, come moglie e come madre.

Interruzione dello stato di gravidanza decisa dalla moglie

Non può pronunciarsi l'addebito della separazione neanche a carico della moglie che abbia deciso di interrompere il proprio stato di gravidanza senza avere preventivamente aver reso partecipe il marito della propria decisione. La L. 194/1978, ha inteso esplicitamente disciplinare le ipotesi di **interruzione della gravidanza**, senza alcuna distinzione correlata alla condizione personale della donna, volendo tutelare la «donna» in quanto tale, in modo cioè indipendente dalla natura e dalle condizioni giuridiche del rapporto con il padre del concepito.

Tra l'altro, l'art. 5, L. 194/1978 stabilisce che è una facoltà della donna rendere partecipe il padre del concepito della decisione abortiva, ma attribuisce in via esclusiva alla donna, una volta maturato l'eventuale periodo di ripensamento di sette giorni richiesto con invito ad hoc dal medico interpellato, la facoltà di **decidere l'interruzione della gravidanza**.

Pertanto, sarebbe incongruo stabilire che la donna, quando abbia assunto anche la condizione di moglie, debba essere sanzionata (con l'addebito della separazione e con le rilevanti conseguenze giuridiche a tale pronuncia direttamente riconducibili) a causa dell'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge (**24**).

Il mobbing familiare

Ai fini dell'addebitabilità della separazione rilevano anche i comportamenti dispotici e prepotenti di un coniuge nei confronti dell'altro o verso i figli.

Umiliazioni quotidiane

Ad esempio, costituisce motivo di addebito la condotta del marito che, nell'arco di una lunga **convivenza matrimoniale**, sottoponga la moglie a umiliazioni quotidiane, rivolgendosi alla stessa, in presenza di terzi, in modo irrispettoso, oppure non assistendola quando ha problemi di salute o imponendole pratiche sessuali violente ed estreme (l'amore di gruppo, lo scambio di coppia e altre perversioni sessuali), poiché tali condotte violano non solo i doveri nascenti dal matrimonio, ma anche le comuni regole di rispetto dell'altrui persona (**25**).

Inoltre, una sentenza di merito ha addebitato la separazione richiamando



espressamente la nozione di mobbing, individuato nel comportamento vessatorio del marito nei confronti della moglie, che le aveva reso la convivenza intollerabile: «I comportamenti [del marito] erano irrispettosi e di non riconoscimento della partner: ... additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste **condizioni economiche** della sua famiglia d'origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa ... [Il] marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell'essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la [moglie] nell'autostima, nell'**identità personale** e nel significato che lei aveva della propria vita.

[Rifiutava] ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell'ambito del **nucleo parentale** ed amicale, [con] insistenti pressioni — fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing — con cui [il marito] invitava reiteratamente la moglie ad andarsene ... [Tali] comportamenti sono «violatori del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall'art. 3 Cost. che trova, nell'art. 29 Cost. la sua conferma e specificazione. ... [Pertanto, al marito] deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al **dovere di correttezza e di fedeltà**» (26).

Note:

(1) BIANCA, op. cit., 206.

(2) Cass. 23-4-1983, n. 2806.

(3) Cass. 30-5-1989, n. 2648; FINOCCHIARO, Del matrimonio (artt. 84-158), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca-Galgano, Bologna- Roma, 1993, 364 e seguenti.

(4) Cass. 14-11-2001, n. 14162.

(5) Trib. Napoli 26-2-1996, in Gius, 1996, 1279.

(6) Cass. 14-4-2011, n. 8548.



- (7) Cass. 27-6-1997, n. 5762.
- (8) Cass. 29-10-2002, n. 15223.
- (9) Cass. 19-3-2009, n. 6697.
- (10) Cass. 28-9-2001, n. 12130.
- (11) Cass. 24-2-2011, n. 4540.
- (12) Cass. 14-2-2012, n. 2059; Cass. 14-10-2010, n. 21245.
- (13) Cass. 27-6-2006, n. 14840; Cass. 11-6-2005, n. 12383.
- (14) Cass. 12-3-2012, n. 3922; Cass. 30-3-2005, n. 6712.
- (15) Cass. 9-1-2009, n. 283.
- (16) Cass. 19-9-2006, n. 20256; Cass. 12-4-2006, n. 8512.
- (17) Cass. 2-9-2005, n. 17710.
- (18) Cass. 3-1-1991, n. 26.
- (19) Cass. 12-12-2008, n. 29249, Cass. 11-6-2008, n. 5557.
- (20) Cass. 22-5-2009, n. 11922.
- (21) App. Trento 29-3-2007, in Guida al dir. - Fam. e minori, 6/2007, 76.
- (22) Cass. 20-4-2011, n. 9074.
- (23) Cass. 19-3-2009, n. 6697.
- (24) Trib. Monza 26-1-2006, n. 388, in Camera Civile di Monza.
- (25) Trib. Prato 2-12-2008, in Foro it., 2009, I, 753.
- (26) App. Torino 21-2-2000, in Arch. civ., 2000, 867.

Autore immagine: separazione di [KreativKolors](#)